

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 69 - 20

Trento, 5 agosto 2020

Validità del DURC – Messaggi INPS, INAIL e CNCE.

A fronte delle numerose modifiche normative intervenute negli ultimi mesi, si ritiene opportuno fare il punto della situazione in relazione alle disposizioni in materia di **validità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)**.

Come noto, il c.d. **“Decreto Cura Italia”** (D.L. n. 18/2020 art. 103 comma 2) ha previsto la **proroga della validità di tutti i certificati**, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

Il c.d. **“Decreto Rilancio”** (D.L. n. 34/2020 art. 81 comma 1) **ha escluso il DURC** dal novero di tali documenti con validità prorogata. In sede di **conversione in legge del Decreto**, tuttavia, **tale esclusione è stata abrogata**.

Con il c.d. **“Decreto semplificazioni”** (D.L. n. 76/2020 art. 8 comma 10) è stata poi introdotta una norma che stabilisce che, nel caso in cui le stazioni appaltanti debbano **verificare la regolarità contributiva ai fini della selezione del contraente o della stipulazione del contratto** relativamente a lavori, servizi o forniture **previsti dal “Decreto Semplificazioni” non opera la proroga oltre la data del 31 luglio 2020** della validità dei DURC in scadenza e **non sono considerati efficaci i documenti la cui validità è stata prorogata per effetto del “Decreto Cura Italia”**.

A fronte di tale quadro normativo **l'INPS, con proprio messaggio n. 2998/2020** (vedi allegato), ha fornito delle modalità operative in relazione alla validità del DURC.

Seguentemente, con **D.L. n. 83/2020**, è stato prorogato **al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza nazionale dovuta a pandemia da COVID-19**. Tale Decreto, tuttavia, **non considera applicabile lo spostamento al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza alla norma che proroga la validità della regolarità contributiva e quindi i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 continueranno ad avere validità solo fino al novantesimo giorno successivo al 31 luglio 2020, quindi fino al 29 ottobre 2020 (e non al 31 gennaio 2021)**.



A fronte di ciò, anche **INAIL** e **C.N.C.E.** sono intervenuti sul tema (vedi allegati) commentando la disposizione in questione.

Nel rinviare ai documenti allegati per ogni maggior contenuto, rimaniamo a disposizione e porgiamo con l'occasione i migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegati:

- Messaggio INPS n. 2998/2020
- Circolare INAIL n. 9466/2020
- Comunicazione CNCE n. 730/2020